

## SCHEMA TECNICA

### SISTEMI DI SMART METERING DI SECONDA GENERAZIONE PER LA MISURA DI ENERGIA ELETTRICA IN BASSA TENSIONE ORIENTAMENTI FINALI PER IL RICONOSCIMENTO DEI COSTI 457/2016/R/eel (\*)

Con il documento per la consultazione 457/2016/R/eel l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico illustra gli orientamenti finali (dopo il dco 267/2016/R/EEL) per la definizione dei meccanismi incentivanti di riconoscimento dei costi relativi ai sistemi di *smart metering* 2G e le contestuali modifiche del riconoscimento dei costi del servizio di misura che si rendono necessarie per garantire un quadro regolatorio complessivamente coerente nell'interesse dei clienti finali del servizio. Sono altresì trattati ulteriori aspetti relativi alla localizzazione dei misuratori e al trattamento delle eventuali sinergie tra la sostituzione dei misuratori e altre attività contestuali.

Gli orientamenti delineati nel documento per la consultazione mirano a riconoscere i costi alle imprese distributrici in modo da assicurare efficienza nelle scelte di investimento e di installazione, anche in termini tecnologici, e di responsabilizzare le stesse imprese in relazione ai propri piani di messa in servizio, anticipando, sul perimetro delle attività di misura, l'introduzione di un approccio Totex al riconoscimento dei costi, ed in una logica che tiene comunque conto che la disponibilità su larga scala dei benefici che deriveranno dalla disponibilità di sistemi di *smart metering* 2G, in particolare quelli relativi alla comunicazione tra misuratori, imprese distributrici e venditori, richiede la definizione di un ampio ventaglio di interventi, anche regolatori, e incluso l'adeguamento del Sistema Informativo Integrato (cfr. dco 468/2016/R/eel).

Nel documento sono quindi delineate le soluzioni regolatorie che, in assenza di un obbligo di sostituzione, possono favorire scelte da parte degli operatori coerenti con l'interesse del sistema, sia le prime considerazioni circa l'introduzione di un vincolo regolatorio al passaggio da sistemi 1G a 2G.

La riforma che l'Autorità intende introdurre è orientata a perseguire i seguenti obiettivi principali:

- ✓ considerare l'esigenza di garantire continuità nelle regole di copertura dei costi relativamente agli investimenti già realizzati (sistemi di *smart metering* 1G);
- ✓ adeguare i criteri di riconoscimento degli investimenti in sistemi di *smart metering* 1G per evitare che differenti regimi di regolazione possano incentivare le imprese a ritardare l'ammmodernamento dei sistemi di *smart metering*;
- ✓ proseguire il percorso di superamento delle regolazioni RAB-based a favore di soluzioni che privilegino l'efficacia e l'efficienza degli investimenti, nell'interesse dei clienti finali.

L'Autorità ritiene, pertanto, opportuno prevedere, a partire dall'1 gennaio 2017, due distinti regimi di riconoscimento dei costi del servizio di misura:

- ✓ un regime specifico per le imprese distributrici che abbiano avviato il proprio piano di messa in servizio di sistemi di *smart metering* 2G con funzionalità e prestazioni conformi alla delibera 87/2016/ R/EEL. Il regime specifico prevede logiche di riconoscimento individuale per le

imprese che servono oltre 100.000 punti di prelievo, e logiche parametriche per le imprese che servono fino a 100.000 punti di prelievo;

- ✓ un regime transitorio di riconoscimento dei costi che si applica alle imprese con oltre 100.000 punti di prelievo che non abbiano ancora avviato il proprio piano di messa in servizio di sistemi di *smart metering* 2G. Tale regime transitorio prevede il superamento degli attuali criteri di riconoscimento dei costi di capitale a consuntivo, con il passaggio all'applicazione di logiche parametriche, limitatamente ai nuovi investimenti. In particolare l'Autorità intende prevedere che, nel regime transitorio, il valore delle immobilizzazioni nette relative ai sistemi di *smart metering* installati al 31 dicembre 2016 sia aggiornato annualmente sulla base di un fattore convenzionale di *turnover* dei sistemi di *smart metering*.

Con riferimento alle tempistiche di installazione dei sistemi di *smart metering* si prevede che:

- ✓ al 31 dicembre 2016 terminerebbero le correnti modalità (non incentivanti) di riconoscimento dei costi del servizio di misura;
- ✓ a partire dal 1° gennaio 2017, entrerebbe in vigore per le imprese distributrici con oltre 100.000 punti di prelievo il meccanismo transitorio di riconoscimento dei costi, salvo quanto indicato al punto successivo;
- ✓ a partire dal 1° gennaio 2022 alle imprese distributrici con oltre 100.000 punti di prelievo verrebbe applicato il "riconoscimento costi 2G", ferma restando la facoltà di ogni impresa distributtrice di decidere l'avvio della messa in servizio di sistemi di *smart metering* 2G prima del 2022, con la corrispondente applicazione del "riconoscimento costi 2G" a partire dall'anno effettivo di avvio.

Nel regime transitorio le imprese distributrici potrebbero optare per l'installazione di misuratori 2G per le attività di "gestione utenza" potendo sfruttare la compatibilità dei misuratori 2G con i sistemi di *smart metering* 1G e utilizzarli quindi con le relative funzionalità, evitando l'insorgere di ulteriori costi di doppia sostituzione dei misuratori in tempi ristretti.

Nell'ambito della revisione dei criteri di regolazione tariffaria propedeutica all'avvio dei piani di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G l'Autorità intende definire opportunamente alcune categorie di cespiti e la loro vita utile regolatoria.

Con riferimento alla regolazione incentivante per il riconoscimento dei costi di sistemi di *smart metering* 2G, nel documento 457/2016/R/eel l'Autorità esprime un orientamento di massima verso l'introduzione di logiche di riconoscimento fondate sulla spesa totale (ipotesi 3 del dco 267/2016/R/EEL), continuando a valutare la possibilità di adottare l'ipotesi 2 che costituirebbe comunque un passo intermedio verso l'approccio totex.

Con riferimento al piano convenzionale di messa in servizio 2G e del piano convenzionale di dismissione 1G, ai fini dell'identificazione di un profilo convenzionale, l'Autorità è orientata a utilizzare la profilazione fondata sulla età effettiva di esercizio dei misuratori su punti attivi (c.d. profilo fisico) che potrebbe differire dal profilo contabile in relazione alle convenzioni adottate per la rilevazione contabile delle dismissioni e alle dinamiche di attivazione e disattivazione delle utenze.

In tale ottica, il primo step del processo che si dovrà attivare a valle dell'adozione del provvedimento finale di definizione delle regole per il riconoscimento dei costi, prevede che le imprese distributrici presentino i piani di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G. Tali

piani (che dovranno riportare dati disaggregati) dovranno comprendere previsioni di spesa e previsioni di avanzamento fisico del piano per 15 anni a partire dall'anno di installazione e messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G.

Nel documento vengono ulteriormente chiariti gli aspetti applicativi della matrice *Information Quality Incentive (IQI)* per il dimensionamento degli incentivi di efficienza da riconoscere alle imprese distributrici, in considerazione che l'*output* prodotto dalla matrice è il *payoff* riconosciuto all'impresa, ovvero il maggiore o minore riconoscimento rispetto alla spesa effettiva. La matrice è identificata da:

- ✓ previsione di spesa del regolatore (assunta convenzionalmente pari a 100);
- ✓ previsione di spesa dell'impresa rispetto al *benchmark* del regolatore, crescente da sinistra verso destra (valore centrale pari alla previsione di spesa del regolatore);
- ✓ spesa effettiva dell'impresa rispetto al benchmark del regolatore, crescente dall'alto verso il basso (valore centrale pari alla previsione di spesa del regolatore).

Come indicato nel documento per la consultazione 267/2016/R/eel l'Autorità è orientata ad adottare due percorsi di analisi dei piani: un percorso preferenziale (c.d. *fast track*) per i piani di messa in servizio presentati dalle imprese i cui livelli di spesa prevista non si discostino in modo significativo dai livelli di spesa connessi a un'ipotetica installazione di misuratori 1G e un percorso ordinario per gli altri casi. Ai fini dell'ammissibilità al *fast track* verrà verificato il rispetto di requisiti minimi e più in generale la qualità del piano presentato in termini di comprensibilità e coerenza delle ipotesi assunte. In particolare verrà verificata una soglia di "significatività" con riferimento alla spesa di capitale testata in due stadi: un primo stadio in cui viene confrontata la spesa unitaria di capitale per approvvigionamento di misuratori 2G con la spesa unitaria di approvvigionamento di misuratori 1G, per cui l'Autorità ipotizza una soglia di significatività non superiore al 25%; in un secondo stadio viene confrontata la spesa unitaria di capitale per il sistema di *smart metering* 2G con il controfattuale di messa in servizio di un sistema di *smart metering* 1G, per cui l'Autorità ipotizza una soglia di significatività non superiore al 10%.

Nel documento vengono esplicitati alcuni meccanismi di controllo dell'avanzamento dei piani delle imprese, prevedendo la comunicazione annuale all'Autorità di diverse informazioni per poter monitorare gli stessi e le prestazioni effettive dei sistemi di *smart metering* 2G. In caso di mancato rispetto degli obiettivi definiti dall'impresa nel proprio piano di messa in servizio, l'Autorità è orientata a prevedere una decurtazione dei riconoscimenti in misura pari a 5%-10% della spesa unitaria annuale di capitale riconosciuta.

Relativamente alle modalità incentivanti per il riconoscimento dei costi di sistemi di *smart metering* 2G per le imprese che servono fino a 100.000 punti di prelievo, l'Autorità ritiene che debbano essere adottati criteri analoghi a quelli previsti per le imprese di maggiori dimensioni, volti a favorire l'efficientamento del servizio. A tal fine, l'Autorità è orientata a prevedere l'adozione di criteri fondati su logiche parametriche di riconoscimento *standard* senza però prevedere l'applicazione di logiche di riconoscimento secondo l'approccio della spesa totale, mantenendo dunque riconoscimenti separati per costi operativi e costi di capitale.

Per tali imprese l'Autorità ritiene ragionevole assumere un *lag* temporale di uno/due anni per le tempistiche di attuazione dei piani di messa in servizio di sistemi di *smart metering* 2G rispetto alle corrispondenti previsioni per le imprese distributrici con oltre 100.000 punti di prelievo.

Da ultimo nel documento 457/2016/R/eel sono trattate ulteriori questioni connesse allo sviluppo dei sistemi di *smart metering* 2G e alla gestione dei misuratori, quali la loro ubicazione e le interazioni con la strategia Banda Ultra Larga e altri servizi. Al riguardo viene ribadito che nell'interesse generale debbano essere create le condizioni affinché, laddove sussistano sinergie tra settori, le stesse siano sfruttate a beneficio dei clienti dei servizi interessati, vigilando e adottando i provvedimenti necessari affinché siano rispettate le esigenze di tutela della concorrenza.

Poiché provvedimento finale è confermato nell'autunno 2016, i soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro il 12 settembre 2016.

(\*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimento.